

*Per una corretta interpretazione sull'applicazione dell'istituto della **malattia**, riportiamo di seguito il sunto dell'articolo che ne regola l'attuazione.*

Art. 36 – Trattamento in caso di malattia e infortunio non sul lavoro.

- Il lavoratore che a causa di una malattia è impossibilitato a recarsi in ufficio, deve avvisare l'azienda **entro** l'inizio del proprio turno di lavoro. Se la prognosi è maggiore di un giorno, occorre far pervenire al datore di lavoro il certificato medico, con la durata della prognosi, entro il secondo giorno dall'inizio della stessa, con la data dell'inizio della malattia, anche per fax o email, riservandosi di produrre la documentazione in originale.

- Il lavoratore è tenuto ad essere disponibile tutti i giorni della malattia, **dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19** per eventuali controlli che l'azienda ha la facoltà di eseguire a norma di legge. Se il lavoratore, durante la malattia, per visite specialistiche o per altri motivi lasci il proprio domicilio, è tenuto a comunicarlo preventivamente all'azienda con successiva documentazione.

- Per gli assunti a tempo indeterminato, il posto di lavoro sarà conservato:
. **180** giorni di calendario ad intera retribuzione;
. **185** giorni di calendario al 50% della retribuzione;

In caso di malattia grave con assenza ininterrotta, o interrotta per un periodo inferiore a 2 mesi, il posto è conservato per ulteriori **120 giorni** di calendario. Tali assenze sono riferite ad un periodo di **3 anni** precedente l'ultimo episodio grave. In tale periodo rientra nel computo anche l'astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio.

Es. *Ultimo episodio 10 dicembre 09. Il computo dei giorni di calendario per cui il posto è garantito, è da calcolarsi dal 09 dicembre 2006.*

- Nel computo dei limiti del trattamento economico non saranno conteggiati e quindi saranno retribuiti ad intera retribuzione: sia i periodi di ricoveri ospedalieri, day hospital e terapie salva vita per un massimo di 60 gg.; sia malattie superiori a 15 gg. fino a un massimo di 60 gg.

Comunque per un massimo di 90 gg. complessivi per entrambi i casi esposti, unitariamente considerati.

- Due volte l'anno, si può chiedere all'azienda la situazione del cumulo delle assenze per malattie.

Ricordiamo inoltre che:

Il certificato di malattia è il documento essenziale per potere ricevere l'indennità da parte dell'Inps in sostituzione della retribuzione del datore di lavoro. Da tenere presente che, in generale, i primi **tre giorni** di malattia (periodo di carenza) sono a totale carico dell'azienda mentre l'Inps paga l'indennità dal quarto giorno in poi. Il certificato, tuttavia, **DEVE** essere presentato all'ente previdenziale sempre, anche per un giorno solo.

Il certificato viene rilasciato dal proprio medico curante (il medico di famiglia, lo specialista, il libero professionista in caso di urgenza, in caso di ricovero sarà la struttura sanitaria, i medici della "guardia medica" che garantiscono la continuità assistenziale nei giorni prefestivi e festivi per un massimo di tre giorni), **riportante il timbro del medico certificante**. - **IMPORTANTE**: può capitare che il medico non utilizzi il modulo "ufficiale" (modulo di colore rosso OPM in doppia copia a ricalco. La prima copia (l'originale) è destinato all'Inps, mentre la seconda copia è destinata al proprio datore di lavoro senza la diagnosi per motivi di privacy) per vari motivi: perchè non è tenuto, perchè non ne ha disponibili al momento, perchè è specialista libero professionista, ecc.. Il certificato che redige, in ogni caso, è **pienamente valido**.

Le visite mediche, le cure ambulatoriali, gli accertamenti clinici, le analisi di laboratorio, ecc. devono essere effettuati fuori dell'orario di lavoro. Ove ciò non sia possibile, **per motivi di urgenza e di necessità**, le relative assenze potranno essere considerate come malattia solo se giustificate mediante presentazione di attestazione rilasciata dal medico di base, dal medico dell'ambulatorio, dall'ospedale, ecc..”.

Non è consentito **derogare** ad altre forme di assenza (ROL) la giustificazione della malattia, sia di ore che per intera giornata.